

II

*(Atti preparatori)***COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

Parere in merito ad una proposta di direttiva relativa all'applicazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le professioni nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità ⁽¹⁾

(84/C 343/01)

Il Consiglio, in data 2 aprile 1984, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

La sezione «Affari sociali», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato all'unanimità il parere sulla base della relazione della sig.ra Heuser, in data 11 ottobre 1984.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 ottobre 1984, nel corso della 220^a sessione plenaria, all'unanimità, il seguente parere:

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Il Comitato approva l'obiettivo della proposta di direttiva riguardante l'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma.

1.2. Esso si compiace in particolare della normativa proposta a tutela della maternità per tutte le donne interessate. Al riguardo, esso fa però notare che i principali problemi incontrati dalle donne che esercitano un'attività autonoma vengono dal fatto che molto raramente esse possono interrompere la loro attività lavorativa prima e dopo il parto, per cui il problema che si pone riguarda soprattutto il tempo che l'attività richiede e l'orario di lavoro, e solo in secondo luogo la compensazione del mancato reddito.

1.3. La direttiva si rivolge a due categorie di lavoratrici autonome: quelle che esercitano un'attività autonoma per conto proprio e il folto gruppo di familiari che lavorano in un'azienda a carattere familiare.

1.4. Nel caso delle donne che lavorano per conto proprio, la parità di trattamento fra uomini e donne non incontra normalmente grandi difficoltà. Ciò vale anche per le donne occupate come lavoratrici dipendenti nell'azienda del marito. Sono invece assai svantaggiate le donne che collaborano in aziende familiari senza un contratto di lavoro o senza risultare legalmente titolari di una partecipazione societaria: spesso, infatti, la loro posizione non è assolutamente definita sul piano giuridico, finanziario o sociale. Se è vero che il coniuge che lavora nella medesima azienda familiare non può essere sempre interamente equiparato ai membri della direzione dell'impresa, ove la conduzione dell'azienda richiede determinate qualifiche specifiche di cui la moglie è priva, è però anche vero che ciò vale solo per alcuni settori. Carattere generale riveste invece il problema costituito dal fatto che il contributo fondamentale del coniuge occupato nell'azienda familiare — per lo più la moglie — al proseguimento e allo sviluppo dell'attività dell'impresa non viene affatto riconosciuto, il che rappresenta un pregiudizio inaccettabile per la persona interessata. Ciò vale anche per le categorie professionali la cui protezione giuridica e sociale è garantita dal diritto privato per il tramite di associazioni professionali e di categoria.

1.5. Questo svantaggio deve essere eliminato considerando il coniuge che lavora nell'impresa fami-

(¹) GU n. C 113 del 27. 4. 1984.

liare come una persona produttrice di reddito. Al riguardo, l'attività svolta, a seconda della quantità e della qualità, dovrebbe servire come base per l'attribuzione di uno statuto professionale, per il pagamento di una remunerazione e per il diritto alla sicurezza sociale. È soprattutto importante che i coniugi che lavorano siano protetti in caso di malattia, invalidità, vecchiaia, maternità e separazione dal coniuge, a prescindere dai suoi motivi. Questa tutela dovrebbe essere offerta nel quadro delle disposizioni di sicurezza sociale in vigore nei diversi paesi.

1.6. Le proposte della Commissione in esame contemplano la necessaria istituzione di uno statuto professionale per quanti lavorano nell'impresa familiare, il diritto ad un reddito proprio e alla sicurezza sociale. Il Comitato approva questo punto, ma tiene a far presente che le persone che lavorano gratuitamente nell'impresa familiare sono occupate soprattutto nell'agricoltura, settore in cui le condizioni di lavoro e di reddito sono attualmente assai difficili, per cui spesso mancheranno le condizioni finanziarie per la trasposizione pratica della direttiva in esame nelle legislazioni nazionali. Sarebbe pertanto opportuno studiare se non siano possibili azioni positive a sostegno delle attuali proposte della Commissione. Al riguardo, si potrebbe pensare ad aiuti finanziari che si avvalgano di tutti gli strumenti comunitari, ad esempio anche del Fondo sociale europeo. Si potrebbe inoltre proporre alle associazioni professionali e di categoria di predisporre dei modelli di contratto o di accordo sulla collaborazione fra i coniugi che riguardino il reddito, lo statuto professionale ed eventualmente la sicurezza sociale a favore dei familiari coadiuvanti. Il Comitato invita pertanto la Commissione a ricercare ulteriori possibilità che consentano l'attuazione pratica delle proposte di direttiva in esame.

1.7. Il Comitato fa inoltre presente che la pubblicità data alla normativa riveste particolare importanza per la trasposizione della proposta di direttiva nelle legislazioni nazionali: essa dovrebbe servire soprattutto ad informare le donne interessate delle nuove opportunità e dei nuovi diritti conquistati.

2. Osservazioni particolari

2.1. Articolo 2

Il Comitato osserva che alla lettera b) dell'articolo 2 il brano di frase «in maniera significativa» va inteso in senso quantitativo e qualitativo e deve essere formulato in modo da escludere interpretazioni comportanti abusi.

2.2. Articolo 4

In alcuni paesi l'esperienza fatta con l'applicazione pratica del diritto alla parità di possibilità per gli uomini e per le donne ha mostrato come questo diritto possa difficilmente concretarsi nella pratica se non è corredato da sanzioni. Sarebbe pertanto opportuno studiare se non sia il caso d'invitare gli Stati membri a prevedere eventualmente delle sanzioni, qualora sia inequivocabilmente dimostrata una discriminazione nella concessione di prestiti: ciò allo scopo di assicurare l'effettiva realizzazione del principio della parità di trattamento.

2.3. Articolo 5

Il Comitato propone di inserire nel testo, fra le parole «costituzione di una società» e le parole «fra i coniugi» il brano di frase «o alla stipulazione di un accordo di collaborazione».

2.4. Articolo 7, lettera a)

Riguardo al brano di frase «o in qualsiasi altra forma» (terza e quarta riga), il Comitato ritiene che con questa formulazione si potrebbe finire per contravvenire al principio della parità di trattamento, arrivando a un controsenso.

Il Comitato auspica inoltre che la seconda parte della frase, a partire dalla quarta riga, venga modificata come segue: «fermo restando che tale contropartita dovrebbe essere commisurata all'effettiva attività nell'impresa e non deve superare la remunerazione che sarebbe corrisposta a un terzo per lavori equivalenti».

2.5. Articolo 7, lettera b)

Il Comitato sottolinea la necessità di consentire ai familiari coadiuvanti di maturare dei diritti in materia di sicurezza sociale. Al riguardo, va però tenuto conto del fatto che, a seconda del sistema assicurativo in atto, diritti propri in materia di sicurezza sociale possono presupporre anche il versamento di contribuzioni proprie.

2.6. Articolo 7, lettera c)

Va notato che «l'indicazione adeguata» nell'albo dell'ordine o nei registri di un'altra organizzazione professionale non può significare che il familiare coadiuvante possa acquisire i medesimi diritti del lavoratore autonomo nei casi in cui l'appartenenza ai citati organismi presupponga il possesso di determinate qualifiche. L'obiettivo perseguito con l'indicazione nell'albo è piuttosto quello di riconoscere uno statuto professionale al coniuge coadiuvante e

procurargli diritti rispondenti alla sua attività nell'impresa. Al riguardo, è opportuno precisare quali dati particolari debbano essere registrati.

Beninteso, ciò deve avvenire in conformità alle normative vigenti nei vari Stati membri. Si potrebbe però anche contemplare la creazione di un'organizzazione specifica dei familiari coadiuvanti.

2.7. *Articolo 7, lettera d)*

A giudizio del Comitato, non c'è violazione del principio della parità fra uomini e donne quando gli organi di rappresentanza dei lavoratori autonomi condizionino il diritto di eleggere e di essere eletto, a prescindere dal sesso, allo statuto di lavoratore autonomo. Il Comitato non vede alcuna ragione per negare a tali organi la facoltà di decidere libera-

mente se estendere i diritti attivi di partecipazione anche ai coniugi coadiuvanti.

Articolo 9

A questo proposito il Comitato ribadisce l'esigenza che le necessarie misure per l'applicazione del principio della parità di trattamento dispongano sanzioni in caso di discriminazione: in caso contrario, infatti, l'applicazione pratica della direttiva in esame non sarebbe possibile.

Articolo 12

Il Comitato prende nota del termine proposto, ma fa presente le difficoltà che la trasposizione della direttiva nelle legislazioni nazionali potrebbe presentare in alcuni Stati membri. Al riguardo, il Comitato auspica che la direttiva venga applicata quanto prima in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1984

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Gerd MUHR*

Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma per la gestione ed il deposito dei residui radioattivi (1985-1989) (1)

(84/C 343/02)

In data 17 maggio 1984 il Consiglio ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 7 del trattato Euratom di consultare il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

La sezione «Energia e questioni nucleari», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere il 5 ottobre 1984, sulla base della relazione orale del sig. Pearson.

Nel corso della 220ª sessione plenaria, il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 25 ottobre 1984 il seguente parere.

1. Valutazione generale

1.1. Il Comitato:

— constata che la proposta della Commissione consiste nel terzo programma sulla gestione ed il deposito dei residui radioattivi;

— si rende conto della grande importanza dell'energia nucleare nella produzione di elettricità;

— è consapevole tuttavia della necessità di continuare a stanziare dei fondi per la ricerca di fonti di energia alternative;

— riconosce che premessa essenziale per l'uso responsabile dell'energia nucleare è la gestione sicura e il deposito definitivo dei residui radioattivi,

(1) GU n. C 166 del 26. 6. 1984.